

ATTUALITÀ

ELISA BEI

Nuove modalità di trasmissione dell'atto di impugnazione e nuove cause di inammissibilità

Il presente contributo ha come obiettivo quello di analizzare il contenuto e la portata delle nuove cause di inammissibilità di cui all'art. 87-bis, co. 7 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che, legate alla trasmissione tramite posta elettronica certificata dell'atto di impugnazione, si aggiungono a quelle di ordine generale contemplate all'art. 591 c.p.p.

New methods of transmitting the appeal and new causes of inadmissibility

This paper aims to analyze the content and scope of the new causes of inadmissibility referred to in the art. 87-bis, paragraph 7, d.lgs. 10 October 2022, n. 150 that, linked to the transmission of the appeal notice via certified email, are added to those of a general nature contemplated in the art. 591 c.p.p.

SOMMARIO: 1. L'evoluzione normativa in tema di presentazione dell'atto di impugnazione. - 2. L'inammissibilità dell'impugnazione tra normativa emergenziale e tentativi di stabilizzazione. - 3. Atto di impugnazione non sottoscritto digitalmente dal difensore. - 4. Atto di impugnazione trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministero della Giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44. - 5. Atto di impugnazione trasmesso a un indirizzo di posta elettronica diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. - 6. Considerazioni conclusive.

1. *L'evoluzione normativa in tema di presentazione dell'atto d'impugnazione.* A partire dal 30 giugno 2014, secondo il disposto dell'art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, nel processo civile il deposito degli atti processuali e dei documenti ad opera dei difensori delle parti deve avvenire obbligatoriamente ed esclusivamente con modalità telematiche¹.

Tuttavia, nell'ambito del processo penale, in assenza di una simile previsione legislativa e facendo leva sul principio di tassatività delle modalità di presentazione e di spedizione delle impugnazioni, la Corte di cassazione negava la possibilità che gli atti di impugnazione potessero essere depositati tramite posta elettronica certificata².

¹ Si ricorda che oggi l'art. 16-bis d.l. 179 del 2012 è stato abrogato dall'art. 11, co. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, recante *Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*.

² A titolo di esempio, relativamente alla proposizione del ricorso per cassazione v. Cass., Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 12347, Rv. 272781; relativamente al riesame di misura cautelare v. Cass., Sez. IV, 15 maggio 2018, n. 43872, in *IUS Processo Telematico*, 20 novembre 2018.

Successivamente, l'art. 24, co. 4 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 ha previsto la possibilità di procedere al deposito con valore legale mediante PEC inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati esclusi dallo spettro applicativo del PDP.

A fronte di tale dato normativo, la Corte di cassazione continuava ad escludere la possibilità di impugnazione tramite PEC³, motivando il proprio dissenso, per un verso, con le argomentazioni ereditate dalle proprie precedenti decisioni in materia⁴ e, per l'altro, con l'inattitudine della disposizione di nuovo conio di derogare all'allora vigente disciplina codicistica (artt. 582-583 c.p.p.) nonché a quella del c.d. processo penale telematico (d.l. 29 dicembre 2009, n. 193; d.m. n. 44 del 2011). La Corte, pertanto, concludeva nel senso che l'unico ambito di applicazione della previsione normativa d'urgenza fosse costituito dalla regolamentazione delle modalità di deposito degli atti di parte per i quali il codice di rito non dispone modalità e forme particolari⁵. Diversamente, alcuni commentatori, in presenza di tale dato normativo, sostenevano che si potesse trasmettere a mezzo PEC anche l'atto di impugnazione⁶.

³ Nello stesso senso v. anche il Tribunale del riesame di Milano che, dando a sua volta una lettura restrittiva dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020, ha ritenuto inammissibili tutte le impugnazioni presentate tramite PEC. Orientamento denunciato dalla Camera Penale milanese, v. *Alert della Camera Penale gli avvocati milanesi: il Tribunale del Riesame dichiara inammissibili le impugnazioni via PEC*, in *D&G*, 20 novembre 2020.

⁴ La corte, ancora una volta, faceva leva sull'assenza di un dato normativo da cui desumere la volontà del legislatore di "sdoganare" il deposito telematico delle impugnazioni, sulla natura tassativa degli artt. 582 e 583 c.p.p., sull'impertinenza del richiamo all'art. 48, co. 2 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sulla inidoneità della posta elettronica certificata di attribuire la paternità degli atti trasmessi e sulla mancata istituzione di un contenitore cui far confluire quanto trasmesso.

⁵ Cfr. Cass., Sez. I, 3 novembre 2020, n. 32566, Rv. 279737.

⁶ Cfr. TURTUR-SALEMME, *Epoche dell'impiego della posta elettronica certificata*, in *Il Penalista*, 10 dicembre 2020; BRIOLA-ARIENTI-PICCOTTI, *La Cassazione delle PEC. Necessari rimedi in sede di conversione del decreto ristori?*, in *Giur. pen. web*, 2020, 11; BOZZAOTRE, *Decreto legge Ristori, il deposito telematico degli atti penali: significative novità e sconsolanti conferme*, in *Giustizia insieme*, 20 ottobre 2020; GIORDANO, *L'art. 24 del cd. decreto Ristori permette la presentazione di impugnazioni a mezzo PEC?*, in *IUS Processo Telematico*, 16 novembre 2020; VITRANI-ARCELLA, *Inammissibilità (presunta?) degli atti di impugnazione depositati a mezzo PEC nel processo penale*, in *IUS Processo Telematico*, 27 novembre 2020; AGOSTINO, *Art. 24 del decreto "ristori": l'interpretazione restrittiva della Cassazione in tema di deposito telematico degli atti durante il periodo emergenziale*, in *www.sistemapenale.it*, 2 dicembre 2020.

In sede di conversione dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020, per mezzo della legge 18 dicembre 2020, n. 176⁷, sono stati introdotti i commi 6-*bis* e seguenti ed è stato espressamente stabilito che, nel rispetto delle regole per la loro presentazione (artt. 581, 582 co. 1 e 583 c.p.p.), gli atti di impugnazione «comunque denominati», in forma di documento informatico, sottoscritti digitalmente secondo le modalità indicate e con provvedimento del direttore della DGSIA e contenente la specifica indicazione degli allegati (a loro volta trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale) sono inviati tramite PEC del difensore all'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato⁸.

Successivamente, anche il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha inciso sulla disciplina in tema di presentazione dell'impugnazione e di spedizione dell'atto di impugnazione contenuta negli artt. 582 e 583 c.p.p.

In primo luogo, la riforma ha adattato le modalità di presentazione dell'atto al nuovo regime del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti dettato dall'art. 111-*bis* c.p.p., appunto sancendo, nell'art. 582, co. 1 c.p.p., che l'impugnazione sia presentata «mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis». Bisogna, pertanto, fare rinvio alle modalità telematiche previste nel regolamento adottato dal Ministro della giustizia, con decreto 29 dicembre 2023, n. 217, secondo quanto prescritto dall'art. 87, co. 1 e 3 d.lgs. n. 150/2022. Va precisato che tali modalità riferite alle impugnazioni si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento stesso avvenuto il 30 dicembre 2023.

Peraltro, dalla scadenza di tale termine e fino al 31 dicembre 2024, il deposito da parte dei difensori può avere luogo «anche con modalità non telematiche», anche nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari. Va anche considerato che, sino al 31 dicembre 2024, continua ad applicarsi la disciplina dell'art. 582, co. 1 c.p.p. previgente alla riforma Cartabia, ai sensi dell'art. 87, co. 4 d.lgs. n. 150/2022.

⁷ Per un commento organico alla L. n. 176 del 2020, v. MARANDOLA, *Confermata la trasmissione telematica delle notizie di reato, degli atti difensivi ex art. 415-bis c.p.p. e regolato l'invio dell'impugnazione tramite P.E.C.*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 149 ss.; nonché *Relazione su novità normativa. Le novità in materia penale introdotte dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 in tema di emergenza epidemiologica da Covid-19*, 7 gennaio 2021, in www.cortedicassazione.it.

⁸ Nel mentre, il DGSIA, con provvedimento n. 10791 del 9 novembre 2020, aveva individuato gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi, cassazioni e corti di appello incluse.

Conseguentemente, entro tale termine, l'impugnazione dei difensori può essere presentata personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice *a quo*, secondo il vecchio testo dell'art. 582, co. 1 c.p.p., o attraverso deposito con le modalità telematiche previste dal d.m. 217/2023 ovvero attraverso deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'art. 87-*bis* d.lgs. n. 150/2022.

Secondo il nuovo regime, l'atto di impugnazione deve essere presentato mediante deposito telematico nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, salvo che la legge disponga altrimenti, come recita la clausola di apertura rimasta invariata nel testo dell'art. 582, co. 1 c.p.p. Si pensi alle regole speciali dedicate dall'art. 309, co. 4 c.p.p. in tema di presentazione della richiesta di riesame personale nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7 del medesimo art. 309 c.p.p. e dall'art. 324, co. 1 c.p.p. in tema di riesame reale, regole applicabili anche in tema di appello cautelare personale e reale.

Il d.lgs. n. 150/2022 ha concepito il deposito telematico come la modalità ordinaria di presentazione dell'impugnazione. Si tratta di una modalità consentita per le impugnazioni delle parti private, secondo il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 582 c.p.p. Tuttavia, resta fermo che le parti private possono presentare l'atto «personalmente, anche a mezzo di incaricato», nella cancelleria del giudice a quo, in linea con la regola generale sul deposito degli atti che le parti private compiono «personalmente», che può avvenire «anche con modalità non informatiche». Per questo caso, è previsto che il pubblico ufficiale addetto alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato apponga sull'atto l'indicazione del giorno in cui lo riceve e della persona che lo presenta (parte privata o incaricato), lo sottoscriva, lo unisca agli atti del procedimento e rilasci, se richiesto, attestazione della ricezione.

Per converso, con l'abrogazione del co. 2 dell'art. 582 c.p.p., la riforma ha soppresso le forme alternative di presentazione dell'atto d'impugnazione proposto dalle parti private o dai difensori, nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui queste si trovano, se diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero; con l'abrogazione dell'intero art. 583 c.p.p., il d.lgs. n. 150/2022 ha eliminato la presentazione mediante «spedizione», a chiusura del cerchio, sopprimendo anche il corrispondente rinvio contenuto nell'art. 309, co. 4 c.p.p. in tema di riesame, nell'art. 589, co. 3 c.p.p., in tema di «rinuncia all'impugnazione»,

nell'art. 591, co. 1, lett. c) c.p.p., in tema di «inammissibilità dell'impugnazione», nell'art. 595, co. 2 c.p.p., in tema di «appello incidentale», nonché, nell'ambito dei procedimenti speciali, nell'art. 438, co. 3 c.p.p., in tema di «presupposti del giudizio abbreviato», nell'art. 446, co. 3 c.p.p., in tema di «richiesta di applicazione della pena e consenso», nell'art. 464-*bis*, co. 3 c.p.p., in tema di «sospensione del procedimento con messa alla prova». Tuttavia, per mitigare in parte la portata dell'innovazione, il d.lgs. n. 150/2022 ha previsto, nella disciplina transitoria dettata dall'art. 87, che le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero e che, in tale caso, l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato⁹.

Inoltre, all'art. 10 del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, si trovano inserite le «disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la Corte di appello». È stata così integrata la disciplina del processo penale telematico mediante il riconoscimento al procuratore generale della possibilità di depositare l'atto di impugnazione nella cancelleria della Corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato¹⁰.

⁹ Cfr. BONTEMPELLI, *Disposizioni generali sulle impugnazioni*, in *Nuove dinamiche del procedimento penale*, a cura di Bene, Bontempelli, Donati, II, Torino, 2024, 393 ss.

¹⁰ Cfr. CECCHI, *Impugnazione per via telematica*, in *Il decreto correttivo alla riforma Cartabia*, a cura di Spangher, Milano, 2024, 41, secondo il quale tale interpolazione normativa non desta criticità ma, anzi, è apprezzabile «nella misura in cui avvicina, con coerenza, ancorché timidamente: perché non vi è obbligatorietà, bensì facoltà d'azione per la procura – il *modus pugnandi* d'accusa e difesa, in un'ottica di omogeneità a livello di sistema. Viene colmata una lacuna dovuta all'impossibilità del deposito telematico da parte della procura generale presso la Corte di appello. Circostanza che potrebbe (*rectius* avrebbe potuto) determinare anche la scadenza dei termini previsti per l'impugnazione qualora si utilizzano gli attuali canali di comunicazione e trasmissione degli atti non telematici. Difatti, si è rimediato al rischio di avere gravose e irragionevoli ricadute per l'ufficio del procuratore generale presso la Corte di appello, il quale – a causa dell'abrogazione dell'art. 583 c.p.p., disposta con l'art. 1, comma 13, lett. b) l. n. 134/2021 – non poteva (*rectius* avrebbe potuto) avvalersi del deposito telematico a mezzo PEC ai sensi dell'art. 87-*bis* d.lgs. n. 150/2022, previsto per i soli difensori e – diversamente dal procuratore della Repubblica – non poteva (*rectius* avrebbe potuto) contare, per il deposito del documento analogico sulla prossimità territoriale della cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, con la conseguenza che – ieri – l'unica modalità possibile risultava quella della consegna del plico contenente l'atto di impugnazione ad opera di un conducente di automezzi speciali delegato al deposito ai sensi dell'art. 581, comma 1, cp.p.». Sul punto v. anche *Relazione illustrativa del decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, in *Gazz. Uff.*, 19 ottobre 2022, n. 245, suppl. ord. n. 5; nonché AGOSTINO, *Le prime correzioni alla "riforma*

Occorre altresì sottolineare come, secondo l'art. 87-*bis*, co. 1 d.lgs. 150/2022, «il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza». Questa norma non rinvia all'art. 172, co. 6 c.p.p. secondo il quale il termine si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico. La disposizione, dunque, considera pervenuto l'atto nel giorno del deposito, intendendosi, nel caso di utilizzo della posta certificata, la data di acquisizione (ricezione) della PEC dal sistema ricevente¹¹. Pertanto, il deposito risulta tempestivo se viene eseguito entro la fine del giorno di scadenza. L'eventuale attestazione di cancelleria che indichi una data diversa, in particolare quella del giorno successivo in cui è stata aperta la mail, risulterebbe errata. Il controllo sulla tempestività della presentazione dell'atto deve essere effettuato dal giudice in base alle ricevute di attestazione delle ricezioni della PEC, mentre la cancelleria deve attestare l'avvenuto deposito, annotando la data di ricezione nell'apposito registro¹².

Tuttavia, in tema di impugnazione inviata tramite PEC, un indirizzo giurisprudenziale ha affermato che, qualora il deposito intervenga oltre l'orario di apertura al pubblico, i termini che eventualmente l'ufficio deve rispettare non possono che decorrere da quando la sequenza procedimentale «è possibile», ossia dal momento in cui l'ufficio viene a conoscenza della richiesta di riesame. Ciò in quanto, diversamente, il procedimento sarebbe dipendente da variabili rimesse alla volontà delle parti, con possibili abusi¹³.

Cartabia": il d.lgs. 31/2024 tra interventi di "microchirurgia" e alcune modifiche di più ampio respiro, in *Leg. pen.*, 2024, 29 ss.

¹¹ Per le implicazioni processuali della P.E.C., v. BARLETTA, *Posta elettronica certificata (PEC)*, in *Dig. pubbl.*, Torino, 2012, 572 ss.; BASSOLI, *La pec*, in *Manuale breve di informatica del giurista*, a cura di Celentano, Pisa, 2020, 329 ss.; BERGONZI PERRONE, *Il giurista e gli strumenti professionali*, in *Competenze digitali per il giurista*, a cura di Perri, Ziccardi, Milano, 2022, 163 ss.; CARULLO, *Posta elettronica certificata e domicilio digitale: futuro e incertezze in una prospettiva europea*, in *Riv. it. dir. pub. com.*, 2016, 51 ss.; FAMILIARI, *La posta elettronica certificata (PEC), i registri d'indirizzi e le firme elettroniche*, in *Tecnologia e Diritto. Fondamenti di informatica per il giurista*, Milano, 2017, 221 ss.; NOCERINO, *I limiti normativi all'uso della P.E.C. nel processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, 813; ZICCARDI, *Manuale breve. Informatica giuridica*, Milano, 2008, 157ss.

¹² Cfr. Cass., Sez. IV, 14 giugno 2023, n. 31230. Sul tema v. MINNELLA, *Appello tardivo depositato via PEC e privo di sottoscrizione: qual è il giudice competente a dichiarare l'inammissibilità?*, in *IUS Processo Telematico*, 19 febbraio 2024, che precisa come il termine per proporre l'impugnazione inizia a decorrere il giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza.

¹³ Cfr. Cass., Sez. II, 26 ottobre 2022, n. 49546.

2. *L'inammissibilità dell'impugnazione tra normativa emergenziale e tentativi di stabilizzazione.* In sede di conversione del d.l. 137/2020, il legislatore aveva previsto inedite cause di inammissibilità per gli atti inviati a mezzo PEC, legate alla tipicità del mezzo di trasmissione. In particolare, secondo tale dato normativo, l'inammissibilità ricorre: quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore (lett. a), quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-*bis* non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale (lett. b), quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel ReGINDE¹⁴ (lett. c), quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore (lett. d), quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'[art. 309, co. 7 c.p.p., del](#) provvedimento del Direttore DGSIA (lett. e)¹⁵.

Successivamente, il d.lgs. 150/2022, ha riscritto le disposizioni in tema di inammissibilità dell'impugnazione¹⁶.

¹⁴ Il ReGIndE riporta i dati identificativi e l'indirizzo PEC dei soggetti "abilitati esterni", ossia di appartenenti ad un ente pubblico, professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge, ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine o che appartengono ad un ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l'albo al Ministero della giustizia. Gli avvocati, ai sensi dell'art. 16, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni in L. 28 gennaio 2009, n. 2, devono comunicare all'Ordine di appartenenza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Gli indirizzi vengono poi comunicati dal COA al ReGIndE (così DELLA COSTANZA-GARGANO, *Guida Pratica al Processo Telematico aggiornato al D.L. n. 90 del 2014*, Milano, 2014, 22 ss.).

¹⁵ Sotto la vigenza della disciplina pandemica, v. Ufficio del massimario e del ruolo della Corte Suprema di cassazione, *Relazione su novità normativa. Le novità in materia penale introdotte dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 in tema di emergenza epidemiologica da Covid-19*, cit., nella quale era stato scritto che dall'analisi sistematica delle previsioni contenute nell'art. 24 emergesse che il legislatore avesse inteso introdurre un regime *ad hoc* per tutti gli atti di impugnazione, nonché per tutti gli «atti assimilati» (opposizioni, reclamo) e per le memorie ammesse nell'ambito dei procedimenti, sicché non sarebbe stato in caso dubitare che anche la disciplina concernente le cause di inammissibilità dovesse necessariamente essere la medesima. In senso difforme v. TOGNAZZI, *Atti del procedimento penale - Deposito telematico degli atti penali e della disciplina d'emergenza*, in *Giur. it.*, 1 marzo 2021.

¹⁶ A differenza di quanto inizialmente emerso in sede di lavori parlamentari, il legislatore ha optato per l'introduzione dell'art. 87-*bis*, anziché per la tecnica del rinvio alla disciplina emergenziale.

Non sono state riproposte nè la causa di inammissibilità prevista dall'art. 24, co. 6-*sexies* lett. b) d.l. n. 137/2020, convertito in L. n. 176 del 2020, nè la causa di inammissibilità che era prevista dall'art. 24, co. 6-*sexies* lett. d) del d.l. n. 137 del 2020, convertito in L. n. 176 del 2020 che ricorreva in caso di atto trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata non intestato al difensore.

Conseguentemente, il difensore si trova a dover sottoscrivere digitalmente anche la copia informatica degli allegati per conformità all'originale ma, diversamente dalla legislazione emergenziale, l'omissione di tale adempimento non determina più l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo stata annoverata tale causa di inammissibilità tra quelle elencate nell'art. 87-*bis*, co. 7 d.lgs. 150/2022.

Allo stato attuale, dunque, l'impugnazione è inammissibile: quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore (lett. a), quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'art. 7 di cui al decreto del Ministero della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 (lett. b), quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello (lett. c)¹⁷.

Pertanto, si può affermare che la declaratoria di inammissibilità dell'atto di impugnazione, è frutto della lesione dei valori che le prescrizioni formali introdotte dalla legge intendono presidiare e che sono costituiti dalla certezza dell'identificazione del mittente dell'atto, dall'autenticità della sua sottoscri-

¹⁷ Tali cause di inammissibilità vanno ad aggiungersi a quelle tradizionali disciplinate dall'art. 591 c.p.p. (in questi termini v. TRABACE, *Il deposito telematico delle impugnazioni, prima, durante e dopo l'emergenza epidemiologica*, in *Arch. pen. web*, 2023, 18; CANANZI, *Dall'emergenza alla legge delega al governo: verso un processo penale veramente telematico?*, in *Sist. Pen.*, 2022, 3, 134; MARANDOLA, *Confermata la trasmissione telematica delle notizie di reato, degli atti difensivi ex art. 415-bis c.p.p. e regolato l'invio dell'impugnazione tramite PEC*, cit., 156; DELVECCHIO, *L'informatizzazione della giustizia penale*, in *Dir. pen. cont.*, 2021, 74).

zione e dalla possibilità della sua conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria destinataria dello stesso¹⁸.

Va segnalato che l'art. 87-*bis* del d.lgs. n. 150 del 2022 che, ha ridotto le cause di inammissibilità rispetto alla norma previgente, è in vigore dal 31 dicembre 2022. Ad avviso dell'indirizzo giurisprudenziale consolidato, ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, poiché si succedono nel tempo diverse discipline e non è espressamente regolato con disposizioni transitorie il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio *tempus regit actum* richiede di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non a quello della proposizione dell'impugnazione¹⁹. Ciò fa sì che, a pena di inammissibilità, sia necessario sottoscrivere, con firma digitale, gli allegati se tale momento è precedente all'entrata in vigore del decreto legge indicato in precedenza.

A tal proposito, occorre osservare che un minoritario indirizzo giurisprudenziale ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 24, co. 6-*sexies* lett. b) d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla L. n. 176 del 2020, un ricorso per cassazione trasmesso a mezzo PEC, cui erano presenti allegati non sottoscritti dal difensore affermando quanto segue «si tratta di un onere imposto alle parti che abbiano optato per tale forma di presentazione dell'impugnazione che non può dirsi irragionevole o tale da compromettere i diritti e le facoltà difensive delle parti, qualora [...] riguardi documenti non ancora acquisiti agli atti del giudizio e rilevanti in relazione alla richiesta presentata dalla parte [...] in quanto è funzionale alla esigenza di certezza della provenienza e della genuinità degli atti di impugnazione [...]»²⁰.

Diversamente, la giurisprudenza prevalente, ha ritenuto che la mancata sottoscrizione con firma digitale delle copie informatiche per immagine degli allegati all'impugnazione inviata a mezzo PEC da parte del difensore comporti la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 24, co. 6-*sexies* d.l. n. 137 del 2020, convertito in L. n. 176 del 2020, soltanto qualora l'allegato privo di sottoscrizione digitale abbia una valenza decisiva o, comun-

¹⁸ Cfr. GIORDANO, *La giurisprudenza e la digital transformation del processo penale*, in *www.sistemapenale.it*, 8 gennaio 2024. In giurisprudenza v. Cass., Sez. V, 16 dicembre 2022, n. 700, in *D&G*, 12 gennaio 2023, che ha deliberato che non è inammissibile l'istanza di trattazione orale trasmessa a mezzo PEC, inviando in allegato un documento word e non in PDF.

¹⁹ Cfr. Cass., Sez. un., 29 marzo 2007, n. 27614, Rv. 236537.

²⁰ Cfr. Cass., Sez. III, 22 febbraio 2022, n. 7903.

que, essenziale nell'economia dell'impugnazione proposta²¹. Tale approccio è stato sostenuto anche in dottrina da coloro i quali hanno osservato che: «un'interpretazione letterale della norma, che ricollegasse sempre e comunque l'inammissibilità dell'atto di impugnazione al difetto di sottoscrizione digitale delle copie informatiche per immagine da parte del difensore, si espone a consistenti dubbi di costituzionalità in quanto tutelerebbe in modo eccessivo lo scopo di garantire certezza della genuinità degli atti che radicano il processo di impugnazione. L'esito palesemente irragionevole dell'esegesi puramente letterale della disposizione in esame impone il ricorso a un'interpretazione teleologica, che istituisca un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo legittimo perseguito dal legislatore e che riduca l'applicazione della sanzione dell'inammissibilità dell'atto di impugnazione alle sole violazioni più gravi del precetto. In una prospettiva costituzionalmente orientata, dunque, la mancata sottoscrizione digitale delle copie informatiche per immagine da parte del difensore può comportare la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione solo ove l'allegato privo di sottoscrizione digitale assuma una valenza decisiva o, comunque, essenziale nell'economia dell'impugnazione proposta. Sarebbe, infatti, manifestamente irragionevole sacrificare il diritto fondamentale dell'imputato a vedere riesaminata la pronuncia di condanna solo per effetto di una violazione formale e relativa ad un atto che non assume una funzione essenziale rispetto al diritto azionato in giudizio. La sanzione processuale dell'inammissibilità, in una prospettiva costituzionalmente orientata può, dunque, essere irrogata solo ove risultino effettivamente pregiudicate le finalità di certezza giuridica cui la disciplina sulla proposizione delle impugnazioni in via telematica intende perseguire e, segna-

²¹ V. Cass., Sez. VI, 11 maggio 2023, n. 29173, in *IUS Processo Telematico*, 15 settembre 2023, in una fattispecie relativa alla mancata sottoscrizione digitale della ricevuta di avvenuta consegna delle conclusioni scritte inviate a mezzo PEC dal difensore nel giudizio di appello, allegato che, peraltro, era già presente nel fascicolo, e che il difensore aveva prodotto a titolo di cortesia, onde agevolare l'esame del ricorso; Cass., Sez. IV, 25 novembre 2021, n. 43747; Cass., Sez. IV, 2 maggio 2023, n. 22135, Rv. 284644, che ha ritenuto ammissibile l'impugnazione nonostante la mancata sottoscrizione da parte del difensore di atti che erano già presenti nell'incarto processuale e che erano già noti al Tribunale; Cass., Sez. VI, 11 luglio 2022, n. 37704, Rv. 28393, in una fattispecie relativa alla mancata sottoscrizione per conformità all'originale del certificato medico attestante la malattia del difensore, funzionale ad ottenere il rinvio dell'udienza per impedimento.

tamente, ove la carenza di sottoscrizione determini l'incompletezza e la mancanza di integrità di allegati aventi un rilievo essenziale»²².

3. *Atto di impugnazione non sottoscritto digitalmente dal difensore.* Ai sensi dell'art. 24, co. 6-*sexies* lett. a) d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella L. n. 176 del 2020, l'impugnazione è inammissibile quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore²³.

Tale disposizione, riproposta dall'art. 87-*bis*, co. 7 d.lgs. n. 150 del 2022, rinvia alle modalità di proposizione dell'atto di impugnazione previste dal co. 3 della stessa disposizione, richiedendo, in particolare, che l'atto in forma di documento informatico sia sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati²⁴.

Anche l'atto contenente motivi nuovi e aggiunti e le memorie difensive, ove trasmessi a mezzo PEC, devono presentare la sottoscrizione digitale a pena di inammissibilità²⁵.

Le firme digitali ammesse sono quella di tipo CAdES e quella di tipo PAdES, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”²⁶.

Occorre altresì ricordare che l'art. 24, co. 1 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale) stabilisce che la firma digitale

²² In questi termini v. GIORDANO, *Ammissibile l'impugnazione priva di sottoscrizione digitale di un allegato “non decisivo” per la decisione prodotta del difensore*, in *IUS Processo Telematico*, 15 settembre 2023.

²³ La sottoscrizione con firma digitale che si affianca all'utilizzo del solo indirizzo PEC del legale, vale ad escludere qualsiasi incertezza sulla provenienza dell'atto, permettendo la verifica necessaria ai fini della valutazione della legittimazione del proponente. La posta elettronica certificata, in altri termini, non attribuisce la paternità del documento trasmesso, svolgendo unicamente la funzione di certificare la provenienza del messaggio dalla casella di posta elettronica del mittente e la ricezione di esso da parte del destinatario (art. 48 Codice dell'amministrazione digitale, approvato con il d.lgs. n. 82 del 2005). La paternità è attribuita dalla firma digitale che, al pari della sottoscrizione del documento cartaceo, consente di riferire l'impugnazione all'autore della stessa (in questi termini v. Cass., Sez. II, 24 settembre 2021, n. 43675).

²⁴ In giurisprudenza, tra le altre, v. Cass., Sez. V, 15 giugno 2023, n. 38135; Cass., Sez. VI, 3 luglio 2023, n. 34099, in *IUS Processo Telematico*, 21 settembre 2023; Cass., Sez. IV, 2 maggio 2023, n. 37499; Cass., Sez. III, 25 gennaio 2023, n. 6183; Cass., Sez. VI, 22 febbraio 2022, n. 8604, Rv. 282940; Cass., Sez. V, 10 maggio 2021, n. 24953, Rv. 282814.

²⁵ Cfr. Cass., Sez. VI, 22 febbraio 2022, n. 8604, Rv. 282940; Cass., Sez. VI, 3 giugno 2021, n. 26313, Rv. 281537.

²⁶ Cfr. Cass., Sez. VI, 20 aprile 2022, n. 19273, Rv. 283160.

deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

Il successivo comma terzo della stessa disposizione prevede che per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

Il certificato di firma è presente all'interno del dispositivo di firma ed è rilasciato dall'ente certificatore autorizzato. Esso permette di definire con certezza la corrispondenza tra il nome del soggetto certificato e la sua chiave pubblica e consente di firmare digitalmente un documento elettronico. Il certificato di firma, inoltre, include informazioni che concernono l'identità del titolare (nome, cognome e codice fiscale), i dati relativi all'ente certificatore che lo ha emesso e il periodo di tempo in cui può essere utilizzato (validità).

Il certificato qualificato di sottoscrizione, che caratterizza una firma digitale, ha un termine di utilizzo triennale, superato il quale viene a scadenza.

La verifica di esistenza e validità della firma digitale può essere effettuata soltanto attraverso gli appositi *software* di firma (Dike, Firma Certa, Firma Ok, Gold ecc.) o per mezzo del *software* ministeriale. L'accertamento della presenza della firma digitale, può, altresì, essere insito nell'estensione stessa del file. Occorre ricordare che un file pdf.p7m altro non è che un file firmato digitalmente, che può essere un documento di testo, un foglio elettronico, un'immagine, una fattura elettronica o un qualunque altro tipo di documento informatico sul quale, attraverso un procedimento elettronico, sia stata apposta una firma digitale. Ne consegue che, ai fini della verifica della sussistenza della firma digitale di un atto di impugnazione, non sono necessari ulteriori accertamenti qualora risulti in atti che il file abbia estensione pdf.p7m, in quanto tale estensione è essa stessa probante dell'avvenuta firma digitale dell'atto²⁷.

La Corte di cassazione ha affrontato di recente²⁸ il tema del ricorso per cassazione sottoscritto con firma digitale corredata da certificato elettronico scaduto. In tale pronuncia, i giudici di legittimità hanno osservato che l'art. 20, co. 1-*quater*, CAD, ribadisce l'autonomia e la prevalenza della disciplina del processo telematico su quella del Codice dell'amministrazione digitale, e

²⁷ Cfr. Cass., Sez. IV, 26 settembre 2023, n. 43976, Rv. 285483.

²⁸ Cfr. Cass., Sez. fer., 10 agosto 2023, n. 45316, in *D&G*, 13 novembre 2023.

che l'applicazione della disciplina generale del CAD risulta sussidiaria, per il solo caso in cui manchi una disciplina propria (e diversa) del processo penale telematico. Sempre in tale sentenza i giudici di legittimità hanno affermato che, per la sua natura sussidiaria, la disciplina del CAD non deve trovare applicazione nel caso in cui per il c.d. processo penale telematico sussistano regole "tecniche" fissate dal legislatore, in forza della peculiarità dello stesso, che abbiano ad oggetto proprio il tema della esistenza della sottoscrizione digitale, in relazione al caso di scadenza del certificato elettronico attributivo della c.d. firma digitale. Essi hanno anche messo in luce come sullo specifico punto, non siano intervenuti né la normativa codicistica, né la legislazione speciale emergenziale che ha introdotto la possibilità della presentazione dell'impugnazione per via telematica, né la disciplina secondaria del Direttore di DGSIA al quale pure era rimessa la possibilità di una normazione "tecnica". Conseguentemente, hanno affermato che deve trovare applicazione la generale disciplina del CAD, da applicarsi anche al processo penale telematico che, all'art. 24, co. 4-*bis*, sancisce che: «L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata, basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso, equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate».

Analogamente, è stata ritenuta inammissibile l'impugnazione nel caso di firma digitale risultante in un documento separato dal file contenente l'impugnazione²⁹.

Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che l'impugnazione avverso la dichiarazione di inammissibilità e, dunque, la presentazione di un errore informatico della cancelleria nelle operazioni di controllo della sottoscrizione digitale, genera la necessità di un accertamento di fatto che consiste in una verifica («ora per allora») della presenza della firma digitale, che deve essere sostenuta con adeguate allegazioni, di consistenza tale da rendere evidente l'errore in cui sarebbe incorso l'ufficio giudiziario che ha ricevuto l'atto³⁰. Sul punto, se-

²⁹ Cfr. Cass., Sez. IV, 25 ottobre 2023, n. 48545, Rv. 285571.

³⁰ Cfr. Cass., Sez. VII, 6 ottobre 2023, n. 45610, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il ricorrente, pur impugnando la declaratoria di inammissibilità, non abbia fornito prova certa della sottoscrizione digitale dell'atto, non potendosi ricavare dalla sottoscrizione degli allegati.

condo una recente decisione, la verifica della presenza della sottoscrizione digitale, effettuata dal ricorrente in proprio, avvalendosi di applicativi riconosciuti dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), non può valere a superare il precedente accertamento negativo della cancelleria perché è stata effettuata certamente sulla base di atti di cui lo stesso ricorrente ha mantenuto la disponibilità, ma che non necessariamente sono corrispondenti a quelli che, a mezzo mail sono stati trasmessi, ricevuti ed accettati dall'ufficio³¹.

La giurisprudenza, richiamando il principio di tassatività³², ha anche statuito che la causa di inammissibilità per mancata sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione non ricorre quando l'atto di impugnazione è trasmesso telematicamente con firma che seppure presente è irregolare³³.

Inoltre, sempre facendo leva sul principio di tassatività delle cause di inammissibilità, la Suprema Corte ha asserito che dà luogo a mera irregolarità la modifica dell'atto, trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata, intervenuta successivamente alla sottoscrizione digitale del difensore, di cui sia attestata l'integrità e l'attendibilità³⁴. Analogamente, secondo la giurisprudenza

³¹ Cfr. Cass., Sez. VI, 3 luglio 2023, n. 34099, in *IUS Processo Telematico*, 21 settembre 2023, in una fattispecie in cui il ricorrente sosteneva che l'impugnazione fosse stata regolarmente firmata digitalmente su file PDF nativo, come risultava da una verifica compiuta per mezzo della InfoCert Tinexta Group Dike GoSign, applicazione riconosciuta dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) tra i *software* in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla deliberazione del Centro nazionale per l'informatica della Pubblica amministrazione (CNIPA) del 21 maggio 2009, n. 45.

³² Cfr. Cass., Sez. I, 29 aprile 2015, n. 24433, Rv. 2263970; Cass., Sez. VI, 28 ottobre 2011, n. 40540, Rv. 282306. Sul punto v. altresì Cass., Sez. II, 23 maggio 1998, Rv. 211188; Cass., Sez. I, 5 maggio 1997, n. 5887, Rv. 207929.

³³ Cfr. Cass., Sez. V, 28 aprile 2022, n. 22992, Rv. 283399, in una fattispecie in cui la firma, seppur apposta, non era stata riconosciuta come valida dal sistema di verifica dell'ufficio giudiziario destinatario che aveva dato esito «certificato non attendibile». In dottrina, in senso conforme, v. SANTALUCIA, *Deposito telematico dell'impugnazione, sottoscrizione digitale e inammissibilità*, in *Giur. it.*, 2022, 8 ss. Sul tema, in giurisprudenza, è stato affermato che in linea generale, e con le dovute differenze di disciplina giustificabili in materia di impugnazioni trasmesse per via digitale, se la sottoscrizione del difensore è sì un requisito di forma indispensabile dell'atto di impugnazione al fine di accertarne la provenienza; tuttavia, il vizio derivante dalla sua omissione è superabile in presenza di elementi inconfutabili in ordine alla paternità dello scritto. Cfr. Cass., Sez. IV, 24 settembre 2019, n. 46238, Rv. 277701, in una fattispecie in cui la Corte, con riferimento ad una istanza di riesame, ha ritenuto che l'atto non sottoscritto dal difensore, fosse a lui riconducibile con certezza in quanto il funzionario di cancelleria che l'aveva ricevuto aveva attestato che era stato da lui presentato e vi era corrispondenza tra il difensore che aveva presentato l'atto e quello che appariva esserne l'autore sulla base degli elementi tipografici e delle stampigliature impresse sull'atto. In senso ancora più estensivo del *favor impugnationis* v. Cass., Sez. III, 8 aprile 2016, n. 30404, Rv. 267225.

³⁴ Cfr. Cass., Sez. VI, 28 ottobre 2021, n. 40540, Rv. 282306.

non origina alcuna inammissibilità la mancata rilevazione, da parte del programma informatico in dotazione dell'ufficio giudiziario, della firma apposta dal difensore con il sistema CADES sull'atto in formato pdf trasmesso a mezzo PEC³⁵.

Allo stesso modo, secondo la giurisprudenza, configura una mera irregolarità la qualificazione, da parte del sistema informatico in dotazione all'ufficio giudiziario, della firma digitale apposta dal difensore come non valida, a seguito del mancato utilizzo di uno specifico *software* (nella specie «Aruba sign», essendo stato l'atto sottoscritto con il sistema «Pades.bes») posto che la verifica della validità della sottoscrizione deve prescindere dalle caratteristiche del *software* impiegato per generarla e per condurre la stessa operazione di verifica³⁶.

Inoltre, la Corte di cassazione ha statuito che non costituisce causa di inammissibilità, l'impossibilità per il giudice *a quo* di consultare le liste di revoca delle firme rilasciate del certificato abilitato con riferimento ad una impugnazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata dal difensore, di cui sia stata verificata la regolarità della firma digitale³⁷.

In dottrina è stato evidenziato come in tutte queste fattispecie la Corte ha ritenuto che fosse stata apposta una firma digitale all'atto, al più ricorrendo che la stessa non fosse stata riconosciuta dal *software* in uso all'ufficio giudiziario³⁸. Occorre altresì osservare come nel sistema del deposito degli atti giudiziari nella legislazione d'emergenza del d.l. n. 137 del 2020 convertito in L. n. 176 del 2020, per «documento informatico» si intende un documento che è stato creato per mezzo di un programma di videoscrittura e che, terminata la lavorazione con il programma di videoscrittura, è stato trasformato in pdf ed è stato firmato digitalmente.

Così, occorre osservare come la giurisprudenza risulti divisa nel caso di ricorso formato mediante un programma di videoscrittura, stampato, sottoscritto dal difensore mediante firma autografa e dunque scannerizzato, firmato digitalmente e trasmesso in via telematica alla cancelleria.

³⁵ Cfr. Cass., Sez. I, 20 dicembre 2021, n. 2784, Rv. 282490, in una fattispecie in cui il file è stato ritenuto firmato digitalmente, come attestato dall'estensione «p7m», che identifica le firme digitali eseguite con il sistema CADES, in tal modo ricevendo l'attestazione di ricezione notoriamente utilizzata per indicare che il documento in pdf è munito della predetta firma digitale.

³⁶ Cfr. Cass., Sez. II, 15 giugno 2022, n. 32627, Rv. 283844.

³⁷ Cfr. Cass., Sez. I, 15 ottobre 2021, n. 41098, Rv. 282151.

³⁸ Cfr. GIORDANO, *La giurisprudenza e la digital transformation del processo penale*, cit.

Parte della giurisprudenza ritiene che tale situazione configuri una inammissibilità asserendo come il fatto che debba trattarsi di un atto generato attraverso una trasformazione di un documento testuale rende ragione della conseguente inammissibilità propriamente tecnica della pura e semplice scansione di immagini e che il file che ne risulta non contiene il testo del documento, ma solo una sua riproduzione (o meglio rappresentazione) grafica, quand'anche eventualmente incorporata in un file con estensione '.pdf', con la conseguenza che tale atto di impugnazione deve essere considerato inammissibile³⁹. Secondo tale orientamento, l'inammissibilità è presidio giuridico della necessaria funzionalizzazione tecnica dell'atto ad un procedimento interamente telematico. Così, considerate le peculiarità del deposito telematico nonché della de-materializzazione dell'atto, i fautori di questa tesi ritengono che i requisiti formali e procedurali fissati dall'art. 24, co. 6-*bis* e dal provvedimento del Direttore generale dei Sistemi informativi e Automatizzati rispondano a presupposti non irragionevoli, necessari affinché possa considerarsi correttamente avvenuto il deposito e dunque ammissibile l'impugnazione.

È a questo proposito, dunque, che la dottrina inizia a domandarsi se si sta assistendo alla nascita e all'affermarsi di una nuova figura di inammissibilità c.d. tecnica, la quale viene impiegata dalla giurisprudenza come strumento di efficientamento di un processo eccessivamente macchinoso, lungo e, conseguentemente, disfunzionale. Viene asserito, infatti, che le "logiche efficientistiche" alla base delle soluzioni che riducono l'accesso agli strumenti di impugnazione siano frutto dell'ingresso anche nel processo penale della tensione verso il "risultato d'impresa", che avrebbe guidato anche il legislatore⁴⁰.

Questa sorta di sovversione creativa di diritto giurisprudenziale prima che legislativa, fa sorgere non pochi problemi di coordinamento posto che, in assenza di un dato normativo fissato, l'ambito di operatività della giurisprudenza risulta esteso data la mancanza di un limite tassativo, ammettendo (implicitamente) un *favor* solamente per quelle che sono le esigenze interne di deflazione, accelerazione e decongestione.

³⁹ Cfr. Cass., Sez. IV, 15 luglio 2022, n. 32917.

⁴⁰ L'incidenza di contenere la dilatazione dei tempi processuali incide non solo sull'estensione della sfera dell'inammissibilità, ma anche sulle procedure volte alla sua dichiarazione. Per un approfondimento sul punto v. ROMBI, *Diritto di accesso al giudice e inammissibilità delle impugnazioni tra efficienza e garanzie*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 538 ss.

Sicuramente, la previsione di cause di inammissibilità dirette a deflazionare nel più ampio disegno dell'economia processuale, va a compromettere l'esercizio del potere petitorio tipico del diritto di difesa soprattutto sul campo delle impugnazioni, pregiudicando ulteriormente il diritto delle parti di accedere alla discussione del merito della questione devoluta per effetto di un vaglio a maglie molto strette che, nel caso delle nuove "ipotesi giurisprudenziali d'inammissibilità", fugge da qualsivoglia tassatività affiancata da vacuità di presupposti e contraddittorio del tutto assente⁴¹.

Inoltre, tale modo di agire va ad aumentare quel divario tra richiesta e giudizio integrando una rottura nella relazione di proporzionalità tra il mezzo impiegato e lo scopo perseguito; rottura che, in verità, è promossa dalla genericità delle cause di inammissibilità che, non essendo più stabilite in modo chiaro e prevedibile (violando la tassatività e la conoscibilità) connotano un mero automatismo diretto ad un alleggerimento, in tema strettamente numerico e di percentuale, dei ricorsi proposti⁴².

Altra parte della giurisprudenza⁴³, invece, rileva che la scansione dell'immagine non costituisce operazione consentita dalle prescrizioni del provvedimento del direttore generale di DGSIA ma che la sanzione dell'inammissibilità dell'atto di impugnazione è prevista in assenza della sottoscrizione digitale⁴⁴. L'eventuale passaggio ulteriore, consistente nella stampa del file, nella sua sottoscrizione analogica e nella successiva scannerizzazione, non è necessario, non è previsto dalla normativa secondaria, ma se posto in

⁴¹ Sull'argomento v. MAZZA, *La nuova cultura dell'inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in *Cass. pen.*, 2017, 3476 ss.

⁴² Cfr. DINACCI, *L'essere ed il dover essere dell'inammissibilità delle impugnazioni tra dato positivo, costituzione ed azione giurisprudenziale*, in *Arch. pen. web*, 2020, 6 ss. Sul tema v. altresì CANESCHI, *Corte europea dei Diritti Dell'uomo - l'inammissibilità delle impugnazioni: dalla Corte di Strasburgo argini antiformalistici a tutela dell'equità processuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, 799 ss.

⁴³ V. Cass., Sez. III, 19 gennaio 2023, n. 5744, in *D&G*, 13 febbraio 2023.

⁴⁴ Cfr. Cass., Sez. IV, 11 maggio 2023, n. 24000, in *D&G*, 6 giugno 2023; nonché Cass., Sez. IV, 11 maggio 2023, n. 22708, in *IUS Processo Telematico*, 4 luglio 2023. In dottrina, in senso conforme v. MINNELLA, *Riesame scannerizzato e firmato digitalmente: nessuna inammissibilità*, in *IUS Processo Telematico*, 4 luglio 2023, che scrive quanto segue: «[l]e violazioni dei passaggi intermedi di formazione dell'atto informatico non sono colpite da sanzione, vista l'assenza di specifica inammissibilità del riesame nel sistema disegnato dal legislatore dell'emergenza. La sanzione processuale è invero collegata solo alla mancata sottoscrizione digitale dell'atto da parte del difensore. [...] Nella norma del comma 6-sexies non si rinviene, infatti, sanzione della prescrizione del decreto direttoriale che il documento sia originario digitale, ovvero che non debba passare attraverso il passaggio intermedio della scansione di una immagine».

essere, non trova sanzione processuale nel sistema disegnato dal legislatore dell'emergenza⁴⁵. Inoltre, viene sottolineato come «una norma che avesse previsto l'inammissibilità di un atto per il mancato rispetto delle specifiche regole tecniche previste dal decreto del DGSIA (...) sarebbe incorsa in una censura di incostituzionalità poiché avrebbe attribuito di fatto ad una autorità amministrativa il potere di introdurre (...) cause di inammissibilità di un atto processuale non espressamente previste per legge»⁴⁶.

A fronte di tale contrasto interpretativo, in dottrina, viene sottolineata la distinzione tra il piano informatico e quello giuridico, osservando come l'indirizzo che configura l'inammissibilità nel caso di mancato rispetto dei passaggi telematici della redazione dell'atto, lega inscindibilmente il versante informatico e quello legale e sanziona gli *error in procedendo* informatici con l'inammissibilità. Diversamente, la soluzione opposta scinde i due piani, con la conseguenza che l'irregolarità della procedura informatica che conduce alla realizzazione del documento informatico non incide sull'efficacia processuale dell'atto⁴⁷.

La giurisprudenza di legittimità, quindi, si è trovata a discutere sull'ammissibilità dell'impugnazione formata e presentata nelle modalità telematiche, manifestando la profonda difficoltà della stessa nel decidere di volta in volta l'interpretazione delle norme colmando le lacune del legislatore.

⁴⁵ L'aver previsto un obbligo non assistito da sanzione processuale non è un elemento di irrazionalità del sistema, perché nel codice di procedura penale non sempre una prescrizione di comportamento per le parti è assistita da sanzione processuale (così SANTALUCIA, *Richiesta di riesame depositata telematicamente ma non generata informaticamente*, in *Giur. it.*, 2023, 1777). Nello stesso senso, in giurisprudenza v. Cass., Sez. I, 1 luglio 2022, n. 32221. Sul punto v. anche NICCOLINI, *Impugnazioni cautelari: nuove questioni da chiarire e principi consolidati da ribadire*, in *Dir. pen. proc.*, 2024, 362, che specifica come, nel caso delle impugnazioni, tale scelta deve essere fatta dal legislatore all'esito di un bilanciamento tra l'efficienza della giustizia e il diritto all'impugnazione del provvedimento sfavorevole. Sul tema v. altresì MINNELLA, *Atto di riesame scannerizzato e poi firmato digitalmente esclusa l'inammissibilità, anche in prospettiva della Riforma Cartabia*, in *D&G*, 6 giugno 2023.

⁴⁶ In questi termini v. GERARDI, *Nuove regole e nuovi problemi ma l'inammissibilità, come sempre, la soluzione*, in *Arch. pen. web*, 2023, 8.

⁴⁷ Sul punto v. GERARDI, *Nuove regole e nuovi problemi ma l'inammissibilità, come sempre, la soluzione*, cit., 4, che sostiene quanto segue: «bisogna muovere dall'attuale cammino verso un processo penale totalmente digitalizzato che, generando la necessità di informatizzazione sia degli atti che dei sistemi di gestione, dà vita ad una serie di problemi di coordinamento nonché di validazione tra i cd. atti informatici e i tradizionali atti analogici e la questione discussa nasce proprio dalla mancanza di un protocollo di gestione dell'atto che vada a disciplinare dettagliatamente ex art. 177 c.p.p., quando, in assenza di determinati requisiti, l'atto è invalido ad esplicitare i suoi effetti».

Tuttavia, la Corte di cassazione vagliando in modi e termini diversi situazioni simili, desta non pochi problemi di credibilità nella garanzia dell'uniformità interpretativa del diritto⁴⁸.

Peraltro, occorre osservare come la Corte di Strasburgo ha avuto modo di chiarire che anche quando la declaratoria di inammissibilità persegue uno scopo legittimo, sia necessario verificare se tale scopo non possa essere raggiunto attraverso altri mezzi, dovendo sempre esserci proporzione tra lo strumento impiegato e l'obiettivo perseguito.

Inoltre, la Corte di Strasburgo esige che il meccanismo di selezione delle impugnazioni sia rispettoso del valore della certezza del diritto, la cui osservanza si impone con riferimento all'applicazione delle norme di rito in forza del principio di legalità processuale espressamente riconosciuto nel sistema convenzionale. Ciò implica che ogni limitazione al diritto di accedere al giudice sia ancorata a parametri certi e sia pertanto prevedibile. Conseguentemente, approcci eccessivamente formalistici o rigorosi nell'interpretazione delle norme che disciplinano le modalità di inoltro dell'impugnazione, non meno che letture estensive dei requisiti di forma dell'impugnazione rese possibili da norme che non rispettano il valore della certezza del diritto, possono mettere in discussione l'effettività del diritto di accesso ed essere come tali censurabili dal giudice di Strasburgo.

4. Atto di impugnazione trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministero della Giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44. L'art. 24, co. 6-sexies lett. c) e lett. d) d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella L. n. 176 del 2020, stabiliva che l'impugnazione fosse inammissibile sia in caso di atto trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4, sia in caso di atto trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore.

L'art. 87-bis, co. 7 lett. b) d.lgs. n. 150 del 2022 ha limitato la sanzione dell'inammissibilità soltanto all'ipotesi in cui l'atto viene trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1 della stessa norma. Conseguente-

⁴⁸ Cfr. GERARDI, *Nuove regole e nuovi problemi ma l'inammissibilità, come sempre, la soluzione*, cit., 6.

mente, risulta consentito l'invio da un indirizzo PEC presente nel registro, ancorché non appartenente al difensore che ha sottoscritto in modo digitale l'atto⁴⁹.

Occorre osservare come la scelta del legislatore appaia in linea con l'orientamento giurisprudenziale⁵⁰ secondo cui la declaratoria di inammissibilità dell'atto si giustifica solo se la violazione delle prescrizioni formali introdotte ha effettivamente reso incerta l'identificazione del mittente, mediante l'identità digitale delineata dall'indirizzo PEC ufficialmente attribuito al difensore e l'autenticità della sottoscrizione⁵¹.

Peraltro, come è stato sottolineato in dottrina⁵², tale interpretazione aderisce al principio, più volte ribadito dalla Corte EDU⁵³, secondo cui il diritto di accedere al processo deve essere concreto ed effettivo, con la conseguenza che le autorità interne devono evitare formalismi che conducano a un sostanziale diniego di giustizia in violazione del diritto fondamentale di accesso a un Tribunale assicurato dall'art. 6, p. 1 della Convenzione EDU. Invero, secondo la Corte di Strasburgo, la contrazione della possibilità di accedere al giudizio di impugnazione non è di per sé censurabile, posto che lo stato gode di un certo margine di apprezzamento nella regolamentazione delle condizioni di ricevibilità di un ricorso. Essa ha in effetti chiarito che «il diritto a un tribunale, di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto particolare, non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse» e rimette alla discrezionalità del legislatore purché l'accesso disponibile alle parti in causa non sia limitato «in

⁴⁹ Sul tema v. GIORDANO, *La giurisprudenza e la digital transformation del processo penale*, cit., che afferma come in mancanza della previsione di una specifica causa di inammissibilità - in quanto prevista dall'art. 87-bis, co. 7 lett. b) d.lgs. n. 150 del 2022 solo per l'impugnazione, quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi di cui al comma 1 - l'eventuale invio ad un indirizzo diverso non determina l'applicazione di tale sanzione processuale, essendo possibile che la parte provi l'avvenuta conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria destinataria dell'atto.

⁵⁰ V. Cass., Sez. VI, 25 maggio 2023, n. 33038.

⁵¹ Cfr. Cass., Sez. VI, 28 ottobre 2021, n. 40540, Rv. 282306; Cass., Sez. I, 20 dicembre 2021, Rv. 282490; Cass., Sez. I, 15 ottobre 2021, n. 41098, Rv. 282151.

⁵² V., ancora, GIORDANO, *La giurisprudenza e la digital transformation del processo penale*, cit.

⁵³ Cfr. Corte EDU, Xavier c. Francia, 9 giugno 2022; Corte EDU, Succi c. Italia, 28 ottobre 2021; Corte EDU, Trevisanato c. Italia, 15 settembre 2016.

maniera o a un punto tale che il (...) diritto a un tribunale venga lesa nella sua sostanza»⁵⁴.

In altri termini, è consentito al legislatore, nell'ambito della propria discrezionalità, imporre limitazioni formali anche rigorose per l'inammissibilità dell'impugnazione, purché queste ultime non vanifichino, di fatto, il diritto di accesso mediante formalismi in grado di rendere eccessivamente oneroso per la parte impugnante l'esercizio del diritto di difesa.

5. Atto di impugnazione trasmesso a un indirizzo di posta elettronica diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Il legislatore ha individuato alcuni requisiti tecnici essenziali al fine di assicurare, mediante l'utilizzo delle più avanzate funzionalità delle moderne tecnologie della comunicazione e dell'informazione, la provenienza dell'impugnazione, l'originalità e la completezza dell'atto e il tempestivo e completo recapito all'ufficio giudiziario destinatario.

La causa di inammissibilità sancita all'art. 24, co. 6-*sexies* lett. e) d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella L. n. 176 del 2020, è stata riproposta dall'art. 87-*bis*, co. 7 lett. c) d.lgs. n. 150 del 2022⁵⁵.

Occorre osservare come la Corte di cassazione, con una pronuncia del 2021⁵⁶, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, in virtù dell'art. 24, co. 4 d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176 del 2020, ha dichiarato inammissibili i motivi nuovi del ricorso per cassazione trasmessi a una casella di posta elettronica certificata diversa da quella individuata dal provvedimento del 9 novembre 2020 emesso dal direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia⁵⁷.

⁵⁴ Cfr. ROMBI, *Diritto di accesso al giudice e inammissibilità delle impugnazioni tra efficienza e garanzie*, cit., 534.

⁵⁵ In giurisprudenza, v. Cass., Sez. I, 14 settembre 2022, n. 46905, che mette in luce come tra le modalità di deposito a mezzo PEC - che contempla tra le cause di inammissibilità il caso della trasmissione a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato - e le modalità di deposito previste dal codice di rito non si rinviene alcuna disparità di trattamento perché la scelta di inviare telematicamente l'atto di impugnazione e di avvalersi del particolare regime previsto dal d.l. n. 137 del 2020, art. 24, co. 2 e seguenti, è rimessa all'interessato, il quale può servirsi del sistema di deposito delle impugnazioni previsto dal codice di rito.

⁵⁶ Cass., Sez. I, 26 gennaio 2021, n. 9887, in *IUS Processo Telematico*, 14 giugno 2021.

⁵⁷ Sul tema v. altresì Cass., Sez. III, 1° marzo 2022, n. 31781, che ha statuito come la richiesta di un riesame trasmessa ad una casella di posta elettronica certificata diversa da quella indicata nel provvedimento

Successivamente, la Corte di cassazione, con una sentenza del 2022⁵⁸, ha deliberato l'inammissibilità dell'impugnazione asserendo come il difetto della riferibilità all'ufficio giudiziario della casella di posta elettronica di destinazione dell'impugnazione trasmessa a mezzo PEC (perché diversa da quella indicata dal provvedimento del 9 novembre 2020 emesso dal direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi del co. 4 del d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176 del 2020) determina l'inesistenza giuridica dell'atto e, di conseguenza, l'inammissibilità dell'impugnazione⁵⁹.

Peraltro, sotto la vigenza della disciplina pandemica, in giurisprudenza⁶⁰ è stato precisato che la violazione dei provvedimenti organizzativi adottati dal dirigente dell'ufficio giudiziario in ordine alla destinazione dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) assegnati all'ufficio medesimo per il deposito degli atti difensivi non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto tale sanzione processuale è contemplata dall'art. 24, co. 6-*sexies* lett. e) d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176 del 2020, esclusivamente per il caso di mancato rispetto delle indicazioni contenute nel provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia (DGSIA), emesso ai sensi del precedente comma 4 della medesima disposizione, pubblicato il 9 novembre 2020 e, dunque, solo in caso di utilizzo di indirizzi PEC

to del DGSIA è inammissibile. In qualche frangente dell'emergenza pandemica, la giurisprudenza, v. Cass., Sez. V, 26 aprile 2022, n. 26465, in *D&G*, 11 luglio 2022, aveva sostenuto che l'impugnazione «non può essere dichiarata inammissibile se, nel termine, l'atto è comunque ricevuto dall'ufficio a quo e trasmesso al giudice dell'impugnazione».

⁵⁸ Cfr. Cass., Sez. I, 7 aprile 2022, n. 28587, in *D&G*, 30 agosto 2022.

⁵⁹ In dottrina v., ancora, GIORDANO, *È inesistente l'impugnazione inviata all'indirizzo PEC sbagliato*, in *IUS Processo Telematico*, 4 ottobre 2022, che sostiene quanto segue: «tali carenze vulnerano la stessa esistenza dell'atto creato e spedito in forme diverse da quelle stabilite dalla normativa emergenziale che introduce una deroga, da interpretarsi quindi in senso restrittivo rispetto alle ordinarie regole processuali in ragione dell'eccezionalità delle condizioni che ne hanno giustificato l'adozione, ai normali schemi formali di proposizione dell'impugnazione, sicché può affermarsi che l'impugnazione che difetti di detti specifici requisiti non viene di fatto ad esistenza. Correlativamente, l'accertata carenza dei requisiti essenziali di esistenza dell'atto di impugnazione può giustificare la sanzione dell'inammissibilità». Inoltre, secondo la giurisprudenza, v. Cass., Sez. VI, 18 aprile 2023, n. 20931, l'inammissibilità dell'appello inviato in via telematica all'indirizzo PEC della Corte di appello, tenuta a decidere l'impugnazione e non all'indirizzo di posta del giudice di primo grado che ha emesso il provvedimento impugnato non è sanata dall'inoltro della PEC, all'ufficio giudiziario di primo grado, a cura della cancelleria della Corte di appello.

⁶⁰ V. Cass., Sez. V, 10 maggio 2021, n. 24953, Rv. 281414.

di destinazione non ricompresi nell'Allegato 1 del citato provvedimento direttoriale.

Così, in forza del principio generale della tassatività delle cause di inammissibilità dell'impugnazione previste dall'art. 591 c.p.p. non è stata considerata causa di inammissibilità la violazione dei provvedimenti organizzativi adottati dal dirigente dell'ufficio giudiziario in ordine alla destinazione dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) assegnati all'ufficio medesimo per il deposito degli atti difensivi⁶¹.

6. *Considerazioni conclusive.* Il legislatore pandemico ha previsto nuove cause di inammissibilità relative alla trasmissione del mezzo di impugnazione tramite PEC, le quali, seppur con delle modifiche, si trovano riproposte all'art. 87-bis, co. 7, del d.lgs. n. 150 del 2022 e vanno ad aggiungersi a quelle di ordine generale contemplate all'art. 591 c.p.p.

Esse sono legate alle tipicità del mezzo di trasmissione ed hanno come finalità quella di presidiare valori quali la certezza dell'identificazione del mittente dell'atto, l'autenticità della sua sottoscrizione e la possibilità della sua conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria destinataria dello stesso.

Nell'interpretare tale dato normativo la giurisprudenza deve fare leva sul principio di tassatività, il quale impedisce che la sanzione processuale possa essere estesa a vizi non espressamente contemplati dalla norma.

Tuttavia, occorre osservare come in giurisprudenza si rinvergono contrasti interpretativi in tema di ammissibilità o meno dell'atto di impugnazione formato mediante un programma di videoscrittura, stampato, sottoscritto dal difensore mediante firma autografa e dunque scannerizzato, firmato digitalmente e trasmesso in via telematica alla cancelleria.

Ciò è frutto innanzitutto delle difficoltà che la tecnologia e l'informatica devono affrontare per penetrare all'interno di un processo penale le cui struttu-

⁶¹ In dottrina v. GIORDANO, *Impugnazione inviata ad un indirizzo PEC assegnato al Tribunale, ma non destinato alla ricezione di tali atti: è ammissibile?*, in *IUS Processo Telematico*, 26 luglio 2021, che sostiene quanto segue: «se i dirigenti degli uffici giudiziari ritengono di individuare tra quelli loro assegnati dal provvedimento del Direttore DGSIA, degli indirizzi “dedicati” da destinare alla ricezione di talune categorie di atti – possibilità legittima, non vietata dal punto di vista normativo – tali disposizioni assumono valenza solo organizzativa interna, benché resa pubblica con modalità di comunicazione esterne da parte degli uffici, e non possono assurgere a disciplina integrativa a quella di legge in materia di deposito delle impugnazioni con valore legale, né tantomeno essere causa di inammissibilità, ai sensi del citato comma 6-sexies». Sul tema v. altresì BOVE-PATSCOT, *Processo penale telematico: dalla fase emergenziale alla digital transformation della giustizia penale*, in *IUS Penale*, 6 aprile 2021.

re sono ontologicamente legate al mondo analogico. In particolare, tale obiettivo, richiede di adattare al nuovo documento informatico, così come disegnato dalla normativa emergenziale e dalla disciplina regolamentare, la tradizionale categoria della inammissibilità. Ciò esige, da un lato, di esaminare la funzione dei requisiti tecnici imposti al documento informatico e, dall'altro, di valutare come la violazione di essi debba essere trattata alla luce delle categorie processuali tradizionali.

Non solo, come è stato evidenziato in dottrina, tali contrasti giurisprudenziali sono nati anche a fronte di alcune logiche efficientistiche che sono alla base di alcune pronunce giurisprudenziali e che riducono l'accesso agli strumenti di impugnazione anche nel processo penale con l'intento di soddisfare esigenze di deflazione, celerità ed economicità processuale, andando così a dare vita ad ipotesi di inammissibilità di origine giurisprudenziale⁶².

A tal proposito, occorre tener presente che le limitazioni d'accesso alla giustizia, e più in generale alle tutele, devono sempre comportare una comparazione, nell'ottica di una ragionevole proporzionalità, tra mezzo impiegato e scopo perseguito ma devono soprattutto essere certe e prevedibili pene la perdita dei connotati di certezza e prevedibilità insiti nella sanzione. Questa è anche l'esegesi della Corte di Strasburgo che rammenta che il "diritto a un tribunale" non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, anche in tema di ammissibilità di un ricorso, in quanto esso richiede per la sua stessa natura una regolamentazione da parte dello stato.

Conseguentemente, il legislatore interno, nel suo ampio potere valutativo, potrà imporre dei limiti a condizione che tali restrizioni non limitino l'accesso alla giustizia al punto tale che il diritto si presenti pregiudicato nella sua stessa sostanza. Anzi questi risulteranno conformi all'art. 6 CEDU solo se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito⁶³.

⁶² Cfr. NICCOLINI, *Impugnazioni cautelari: nuove questioni da chiarire e principi consolidati da ribadire*, cit., 360 ss. Sul tema v. altresì DINACCI, *L'essere ed il dover essere dell'inammissibilità delle impugnazioni tra dato positivo, costituzione ed azione giurisprudenziale*, cit., 6 ss.

⁶³ Cfr. LA ROCCA, *Inammissibilità cedevole e favor impugnationis offuscato*, in *Arch. pen. web*, 2018, 15 ss.